

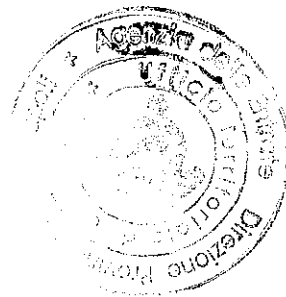
**STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**

Òikos Benessere & Cura APS



SOMMARIO:

- Art. 1 – Denominazione, sede e durata**
- Art. 2 – Oggetto sociale**
- Art. 3 – Soci**
- Art. 4 – Diritti e doveri dei soci**
- Art. 5 – Recesso ed esclusione dei soci**
- Art. 6 – Organi dell'Associazione**
- Art. 7 – Assemblea dei soci**
- Art. 8 – Assemblea ordinaria**
- Art. 9 – Assemblea straordinaria**
- Art. 10 – Consiglio direttivo**
- Art. 11 – Presidente**
- Art. 12 – Segretario e tesoriere**
- Art. 13 – Il Comitato Scientifico**
- Art. 14 – Organo di controllo**
- Art. 15 – Patrimonio ed esercizio finanziario**
- Art. 16 – Bilancio sociale**
- Art. 17 – Scioglimento**
- Art. 18 – Norme finali**



Art. 1 – DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

L'associazione Òikos Benessere & Cura APS è un'associazione di promozione sociale (APS) ai sensi dell'Art. 35.1 del D.Lgs. 117/2017 e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e di ricerca etica.

Giulio Gherardo *hip* *Stefano* *Edmondo* *Alessandro*
Neve *Dylan* *Henric* *Quel* *Luciana* *Shah* *M. Lasso*



L'Associazione ha sede legale attualmente in via Massa, n. 4, Pollena Trocchia e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera del Consiglio Direttivo.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione Oikos Benessere & Cura APS è costituita per rendere possibile lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle attività previste dall'oggetto sociale del presente statuto che risultano coerenti con quelle previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del Codice civile e della legislazione vigente. Adotterà, se lo si riterrà opportuno, le procedure previste dalla normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento d'ente morale.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione si configura quale Ente del Terzo Settore ed è senza scopo di lucro neppure indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché all'elettività ed alla gratuità delle cariche associative.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE

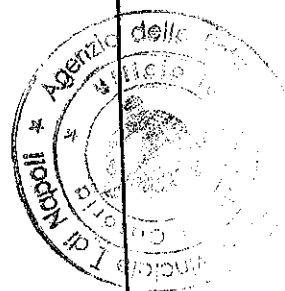
L'Associazione, esercita attività di interesse generale per il perseguimento, senza fini di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne, uomini, LGBTQ+, e gratuità delle cariche sociali.

Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione che hanno ispirato l'associazione stessa e, in particolare, nel rispetto dell'art. 118, comma 4 della Costituzione.

Nello specifico intende svolgere, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

Giuseppe Ghisla *hiv* *Filippo* *Alessandra Santoro*
Maria *Rossini* *Lucio* *M. Leo*

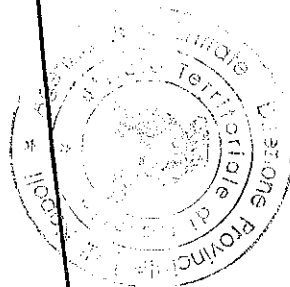


- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport atletica leggera, bocce, bridge, calcio, ciclismo, dama, danza sportiva, freccette, go, pallacanestro, pallamano, pallavolo, rugby, scacchi, tennis, tennis tavolo, tiro alla fune, attraverso: la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive; la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative delle soci; l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive; la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione, che ha per scopo attività di ricerca e di promozione del principio di sussidiarietà quale riconosciuto dall'art. 118, comma 4 della Costituzione della Repubblica Italiana, intende perseguire il concreto raggiungimento delle finalità statutarie attraverso:

1. l'approfondimento dei diversi profili scientifici riguardanti il principio di sussidiarietà e la sua applicazione, mediante ricerche svolte direttamente o in collaborazione con Università, istituti di ricerca, associazioni ed altri soggetti interessati al tema;

forbes ghini h. s. Flavia Regan Alessandra Somero
Maria Inglese Henrico Office *Edoardo M. M. fass*



2. la creazione e lo sviluppo di una banca dati in materia di sussidiarietà;
3. un servizio di informazione, assistenza e consulenza ad associazioni, amministrazioni ed imprese sull'applicazione del principio di sussidiarietà, con particolare attenzione al livello amministrativo locale;
4. la creazione e la gestione di una rivista online;
5. la promozione e partecipazione ad iniziative di informazione e divulgazione del principio di sussidiarietà;
6. attività di progettazione su bandi regionali, nazionali, europei e su progetti sostenuti da Fondazioni e altri soggetti istituzionali;
7. la partecipazione ed il supporto ad iniziative di formazione in materia di sussidiarietà;
8. la pubblicazione di un Rapporto annuale sulle attività dell'associazione.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito decreto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà porre in essere una serie di iniziative al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Art. 3 – SOCI

Sono soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, associazioni od enti che ne condividono gli scopi, aderiscono volontariamente all'Associazione, versano la relativa quota sociale e vengono accettati come tali dal Consiglio Direttivo.

L'ammissione di un nuovo socio è decisa con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Sono espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

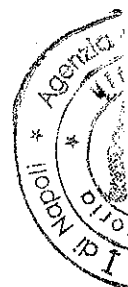
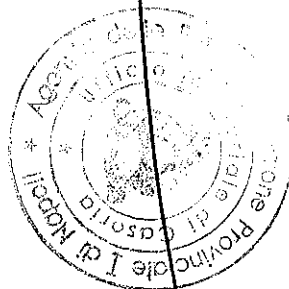
Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono assoggettati ai medesimi doveri. Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto, dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione.

Art. 4 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio direttivo, contenente i propri dati identificativi e la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone di perseguire e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali regolamenti. Il Consiglio direttivo deve provvedere in ordine alle domande presentate entro sessanta giorni dal loro ricevimento.

Handwritten signatures:
 Francesco Lombardi, Maria J. J. J., Hip Stey, Flavia, Alessandro Sponaro, Massimo Orice, L. Colata, A. H. M. L. L.



In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine indicato, la domanda si intende accolta. All'atto di ammissione i soci verseranno la quota associativa che verrà annualmente stabilita dal consiglio direttivo. È obbligo di tutti i soci la puntuale corresponsione del contributo annuo.

L'esercizio dei diritti del socio e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo ovvero dallo Statuto. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata. I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Presidente dell'Associazione. Nei successivi trenta giorni dovrà essere garantita la visione dei libri sociali presso la sede legale dell'associazione.

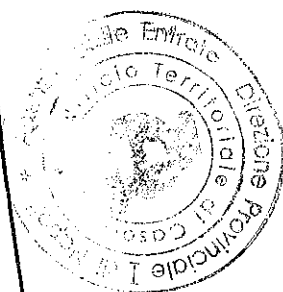
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'accettazione dell'iscrizione per il primo anno e per i successivi anni entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L'Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita dagli associati. In caso di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti previsti dall'art. 36 del D.Lgs. 117/2017. È previsto il rimborso soltanto delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 5 – RECESSO ED ESCLUSIONE SOCI

1. Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee, religione ed orientamento sessuale) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.
2. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio, la deliberazione di ammissione è comunicata agli interessati ed annotata nel libro degli associati, nel caso di rigetto entro sessanta giorni dalla deliberazione, va comunicato agli interessati la delibera con le motivazioni di rigetto.
4. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
 - c. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali su richiesta al Consiglio Direttivo, che provvederà ad indicare il giorno per la consultazione non prima di quindici giorni.
 - d. godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.
5. Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.
6. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.
7. L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di

Handwritten signatures:
Giovanna Ghisla
Maurizio Ghisla
Lidia S. Ghisla
Flavia Ghisla
Alessandra S. Ghisla
Lidia S. Ghisla



comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

8. La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.
9. Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci,
- b) il Consiglio Direttivo, composto da:
 - i) Vicepresidente,
 - ii) Segretario,
 - iii) Tesoriere,
- c) il Presidente.
- d) il Comitato Scientifico

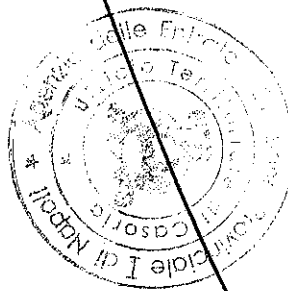
ART. 7 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.
3. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.
4. Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché iscritti da almeno sei mesi nel libro degli associati ed in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto.
5. È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.
6. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

ART. 8 - ASSEMBLEA ORDINARIA

1. All'Assemblea Ordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c. approva il bilancio;

Giuseppe Ghisla *Luigi S...* *Flora...* *Alessandro Santoro*
Maria D'Amico *Vincenzo Opice* *Ludovico M....*



- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e. delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
 - f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.
 3. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.
 4. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

ART. 9 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

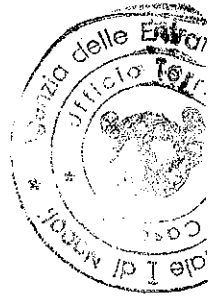
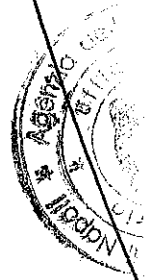
1. All'Assemblea Straordinaria dei Soci spettano i seguenti compiti:
 - a. deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
 - b. deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
 - c. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.
3. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione per 30 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da un minimo di 3 a un massimo di 10 membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea Soci; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.
2. All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.
3. Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Giuseppe Ghisone *Luigi S...* *Flavio...* *Alessandro...*
Marco... *Stefano...* *Roberto...* *...*

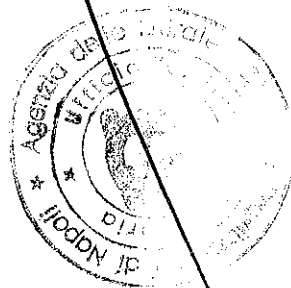


4. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:
- d. le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in capitale, per la gestione dell'Associazione;
 - e. le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
 - f. le decisioni inerenti alla direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
 - g. la redazione del bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque nominate sono inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma di rendiconto di cassa.
 - h. la convocazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio;
 - i. la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
 - j. la fissazione delle quote sociali;
 - k. la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
 - l. la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
 - m. la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
 - n. ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.
5. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
8. Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

ART. 11 – PRESIDENTE

- 1. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 anni.
- 2. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.
- 3. Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Giuseppe Ghisla *Luigi S...* *Florence R...* *Alessandro S...*
Marco D... *Hamid O...* *Luciano P...* *M. R...*



ART. 12 - SEGRETARIO E TESORIERE

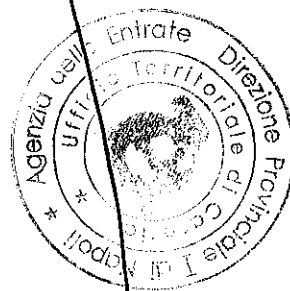
1. Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
2. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 13 - IL COMITATO SCIENTIFICO

1. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di membri comunque non inferiore a tre, nominati dal Consiglio Direttivo e scelti sulla base di competenze riconosciute; possono essere anche soggetti non iscritti all'Associazione e anche magistrati in servizio; è componente di diritto del Comitato Scientifico il Presidente.
2. Il comitato scientifico ha il compito di monitorare e indirizzare l'attività scientifica delle diverse sezioni e di Oikos Benessere & Cura APS nel suo insieme, con particolare riferimento alla verifica e al controllo della attività di ricerca psicologica in ambito nazionale e internazionale, effettuate secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.
3. I suoi componenti restano in carica due anni; durante tale periodo si possono aggiungere altri componenti al Comitato in qualsiasi momento.
4. Il comitato scientifico ha lo scopo di contribuire ad individuare, tenendo anche rapporti e relazioni con le Università italiane e straniere, temi ed argomenti di approfondimento culturale e professionale, in coerenza con i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio direttivo dell'Associazione; è inoltre responsabile delle pubblicazioni scientifiche dell'Associazione.
5. Il Comitato Scientifico è coordinato da un componente del Consiglio Direttivo, diverso dal Presidente, che ne cura la convocazione e l'effettività della sua attività.
6. Le riunioni del Comitato Scientifico possono svolgersi anche per via telematica o telefonica audio e/o video per tutti o per alcuni dei suoi componenti.

Giuliana Ghisla *Marina Ingel* *Homero* *Office* *Elvira* *Ken* *Alessandra* *Senaro*
Lehota *ENKee*



ART. 14 - L'ORGANO DI CONTROLLO

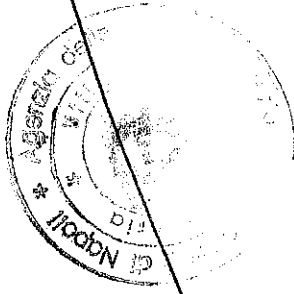
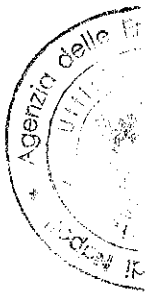
1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
 - a- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
 - b- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
 - c- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
2. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
3. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.
4. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
6. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 15. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 15 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

1. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:
 - a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
 - b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Francesca Ghisetti", "Mona", "Piero", "Salvatore", "Alessandro", "Roberto", and "Alfredo".

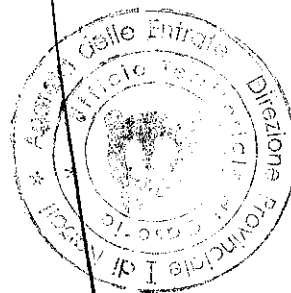


- c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5;
- e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
- f) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
- g) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.
- h) L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 4 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
- i) Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.
- j) Il bilancio approvato dall'assemblea è depositato presso la sede sociale: gli associati hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie.
- k) Il bilancio approvato dall'assemblea è depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 16 - BILANCIO SOCIALE

1. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
2. Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui devono in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

Giuseppe Ghisla *Renato Cipriani* *Flavia Lenzi* *Alessandro Sciarra*
Marco D'Amico *Leoluca D'Amico*



ART. 17 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori.
2. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 18 - NORME FINALI

1. Le associazioni di promozione sociale sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
2. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel comma 1, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.
3. Per le decisioni su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e alle altre leggi dello Stato 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105.

Giampaolo Ghisla *Luigi Sella* *Flora Ben*
Alessandro Samaro *Maria Jorgensen* *Henriette Gyre*
Lucote d'Alpe



